



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

PROCEDIMENTO n. 44/2023 R.G.E.

ORDINANZA

Il giudice dell'esecuzione, dott. Stefano Cantone,

letti gli atti della procedura espropriativa sopra indicata e l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. proposta [REDACTED] nonché la documentazione allegata;

§ 1. quanto alla sospensione ex art. 623 c.p.c.

rilevato che:

- la Corte d'Appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 03/12/2025 (R.G. 144/2023), ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza n. 920/2022 azionata da Siena NPL s.r.l.;
- tale sospensione è "esterna", rientra nell'alveo dell'art. 623 c.p.c. e opera *ex lege*, incidendo sul titolo del creditore procedente;
- la sospensione *de qua* involge l'intera procedura;
- astrattamente la sopravvenuta sospensione o caducazione del titolo del creditore procedente non impedisce la prosecuzione dell'esecuzione da parte del creditore intervenuto munito di titolo valido.

§ 2. Quanto all'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c.

rilevato che:

- detta opposizione è tardiva in quanto proposta dopo la delega di vendita;
- l'art. 615 c.p.c. consente l'opposizione solo prima della vendita, salvo fatti sopravvenuti che abbiano impedito la proposizione tempestiva;
- l'opponente ha invocato l'ordinanza di sospensione della Corte d'Appello, senza tuttavia allegare specificamente il nesso causale tra tale ordinanza e l'impossibilità di proporre per tempo l'opposizione;
- tale circostanza osta alla concessione della sospensione *inaudita altera parte* ai sensi dell'art. 615 c.p.c.;

ritenuto tuttavia che:

- la mancanza di titolo esecutivo sia rilevabile d'ufficio e che l'opponente ha provato:
 - il pagamento integrale della cartella n. 09420230018404925000;

- la rateizzazione delle restanti tre cartelle, ammessa sin dall'08/04/2024, con pagamento della prima rata il 18/04/2024;
- ai sensi dell'art. 19, comma 1-quater.2, DPR 602/1973, il pagamento della prima rata determina l'**inesigibilità** del credito *de quo*;
- ne consegue che, allo stato, difetta un titolo esecutivo valido ed efficace per tutti i creditori legittimati;
-

ritenuto che:

- Ciò consente di adottare il provvedimento di sospensione *ex art. 623 c.p.c.*;
- la sospensione *ex art. 623 c.p.c.* rende priva di fondamento la sospensione *ex art. 624 c.p.c.* connessa all'opposizione, che è comunque fissata per la trattazione per rispettare la struttura bifasica inderogabile del procedimento di opposizione, garantendo il contraddittorio tra le parti;

P.Q.M.

- SOSPENDE *ex art. 623 c.p.c.* la procedura esecutiva immobiliare n. 44/2023 R.G.E.S.;
- DISPONE che il Professionista delegato sospenda ogni attività di liquidazione;
- ONERA l'intervenuta ADER di depositare, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto, attestazione aggiornata sullo stato del piano di rateizzazione, ivi compresa l'eventuale decadenza e l'ammontare del residuo per ciascuna cartella;
- FISSA per la deliberazione dell'istanza cautelare l'udienza di comparizione delle parti 27.1.2026
- MANDA parte ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto nel termine perentorio del 17.12.2025.

letto l'art. 127 ter c.p.c.;

considerata l'opportunità di sostituire la celebrazione dell'udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

DISPONE

che l'udienza fissata sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

ASSEGNA

alle parti termine sino alle ore 10:00 del giorno d'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi "*note scritte in sostituzione dell'udienza*";

AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, il giudice provvede ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;

- che se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato verrà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o sarà fissata udienza; se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo;

- che ciascuna delle parti costituite può opporsi alla suddetta trattazione con modalità scritta entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

- che in caso di opposizione alla trattazione scritta il giudice provvederà con decreto non impugnabile nei successivi cinque giorni fissando, se necessario, una nuova data di udienza.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento.

Si comunichi a cura della cancelleria

Reggio Calabria, 10/12/2025

Il giudice dell'esecuzione

Dott. Stefano Cantone